



39462/16

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 1129
Angelo Costanzo		CC - 20/07/2016
Pierluigi Di Stefano		R.G.N. 23666/2016
Emanuele Di Salvo		
Antonio Corbo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro  
nei confronti di

(omissis) , nato a (omissis) il (omissis)

avverso l'ordinanza del 21/04/2016 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;  
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore  
generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio  
dell'ordinanza impugnata;  
sentite le conclusioni dell'avvocato (omissis) , in sostituzione degli avvocati  
(omissis) e (omissis) , difensori di fiducia dell'indagato, che ha  
chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2016, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato, per l'insussistenza dei gravi indizi di un accordo corruttivo, l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti di (omissis) la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di corruzione ex artt. 81 cpv., 319, 321 cod. pen., 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, commesso dal 1999 al 2011 (Capo 1), e di corruzione elettorale ex artt. 81 cpv., cod. pen., 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, commesso nel 2010 (Capo 3).

In particolare, nel Capo 1 (in collegamento con il Capo 2) si contesta al (omissis) di essersi accordato, quale componente della cosca (omissis), ed unitamente ad altri sodali, con (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis), amministratori locali di vertice del Comune di (omissis), per procacciare voti e svolgere propaganda elettorale in favore degli stessi, avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare la cosca di appartenenza, in cambio di plurime attività amministrative favorevoli ai propri interessi, e contrarie ai doveri di ufficio, in particolare ottenendo personalmente dapprima l'assunzione nel luglio 2005, presso la cooperativa (omissis), e poi l'assunzione nella società *in house* (omissis) s.r.l. e l'incarico di responsabile del settore di sua pertinenza. Nel Capo 3, invece, si contesta al (omissis) di aver ottenuto la promessa di condotte di favore da parte di (omissis), candidato alla carica di Consigliere regionale nelle elezioni del 2010, per il tramite di (omissis) (omissis), in cambio dell'impegno a procurare voti avvalendosi del metodo mafioso ed al fine di agevolare la cosca di appartenenza.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dolendosi, con un unico motivo, dei vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 e 81 cpv. cod. pen., 86 d.P.R. n. 570 del 1960 e 7 d.l. n. 152 del 1991, con riferimento alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si contesta, quanto alla imputazione di cui al Capo 1, una valutazione atomistica e parziale degli indizi.

Si premette che il (omissis) è un pluripregiudicato per gravi reati, condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per appartenenza all'associazione mafiosa (omissis) con sentenza emessa in primo grado il 25

settembre 2014, e divenuta irrevocabile in data 8 febbraio 2015. Si deduce che l'ordinanza ha valutato la posizione del (omissis), senza considerare quelle di altri sodali, come quella di (omissis) per il quale invece sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare le plurime condotte poste in essere a vantaggio degli appartenenti alla cosca (omissis). Si osserva, poi, che il collaboratore di giustizia (omissis) ha riferito che vi era un accordo a prestazioni corrispettive tra i membri della consorteria criminale indicata ed il politico (omissis), che la costituzione della cooperativa (omissis) con l'assunzione di soggetti partecipi o contigui alla cosca, era appunto uno di tali favori (gli assunti, tra l'altro, dovevano versare alla cassa comune del sodalizio una parte degli emolumenti), e che l'indagato di cui si discute, unitamente al fratello, ebbe a chiedergli di sostenere elettoralmente il (omissis). Si aggiunge, quindi, che le dichiarazioni del (omissis) sono riscontrate da quelle di (omissis) e di (omissis), i quali hanno entrambi riferito che la cooperativa (omissis) era il risultato dell'accordo elettorale tra gli esponenti della cosca (omissis) ed il politico (omissis). Si richiama infine una conversazione telefonica intercettata il 19 maggio 2009, ore 19,04, tra il (omissis) ed il candidato (omissis), nel corso della quale il primo dice all'altro di non poterlo appoggiare se non di nascosto, «perché mi stanno facendo alcuni favori ... che io gli avevo chiesto alcuni favori ed adesso me li stanno facendo ... hai capito!!»; che gli autori dei favori fossero gli esponenti del gruppo capitanato dal (omissis) è confermato dalle dichiarazioni dell'(omissis), che, assunto a s.i.t., ha chiarito come, nell'occasione, il (omissis) gli fosse sembrato impegnato a favore del (omissis) e del (omissis).

Anche con riferimento alla imputazione di cui al Capo 3, si contesta una valutazione atomistica e parziale degli indizi.

Si premette che il Tribunale ha omesso di rilevare che, nell'interrogatorio di garanzia, il (omissis) ha ammesso di aver incontrato il (omissis) in un bar, di aver ricevuto (in generale e da parte di soggetti non precisati) *curricula* durante le sue campagne elettorali, e di aver appreso che (omissis), un suo collaboratore nella campagna elettorale, aveva ricevuto una scheda di un nipote del (omissis) finalizzata all'assunzione dello stesso. Si richiamano, poi, quattro conversazioni telefoniche intercettate tra il (omissis) ed il (omissis), tra il 6 marzo ed il 14 aprile 2010 (le elezioni si svolgono il 28 e 29 marzo 2019), in cui il primo chiede di «insaccare» qualcuno «in qualche parte», e si fa riferimento ad un *call center*, a due *curricula*, uno dei quali di una nipote dell'odierno indagato, ed alla possibilità di prendere circa «un paio di centinaia», verosimilmente di voti; inoltre, in una telefonata, il (omissis) dice al (omissis) che avrebbe esaminato i tabulati dei voti, per verificare se coloro che gli avevano promesso di votare per

il (omissis) avessero rispettato l'impegno. Si conclude che, alla luce di tali elementi, risulta smentito che i *curricula* sarebbero stati inviati dopo le elezioni e per una iniziativa del tutto autonoma del (omissis) ,

Si adducono, infine, massime di esperienza desunte dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016), per evidenziare, in particolare, che tipico modo di infiltrazione delle associazioni mafiose è quello del voto di scambio e che il favore fatto al singolo è un favore fatto alla cosca in quanto tale.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato con riferimento ai fatti aventi ad oggetto i rapporti tra (omissis) , (omissis) , (omissis) , e (omissis) ; contiene censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità con riferimento ai fatti aventi ad oggetto i contatti tra (omissis) , e (omissis) (omissis) , anche per il tramite di (omissis) .

2. L'esame delle doglianze, incentrato, con riferimento al primo episodio, sulla configurabilità della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen. e di "corruzione elettorale" ex art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e, con riferimento al secondo episodio, sulla configurabilità della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di "corruzione elettorale" ex art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, impone una premessa sugli elementi costitutivi delle due fattispecie delittuose, e, precisamente, su quello integrato dall'accordo.

2.1. Per quanto attiene al reato di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen., costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In una prospettiva non dissimile, si è anche affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, deve escludersi l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna

certezza di prestazioni corrispettive tra le parti (così Sez. 6, n. 3522 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251561).

Le affermazioni giurisprudenziali in questione esprimono l'esigenza che la prova dell'accordo illecito, quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, sia raggiunta in termini di certezza al di là del ragionevole dubbio. In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».

2.2. Per quanto attiene al delitto previsto dall'art. 86, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ossia quello riferito all'«elettore», va rilevato che la fattispecie risulta spesso definita in giurisprudenza come «reato di corruzione», e talvolta ricondotta a tale paradigma normativo anche per l'individuazione delle condotte rilevanti (cfr., in particolare, Sez. F, n. 32825 del 09/08/2011, Zappalà, Rv. 252207). Ai fini dell'individuazione delle condotte rilevanti, può essere utile aggiungere un richiamo ad un precedente pertinente all'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riferito alle elezioni politiche, ma molto simile, sotto il profilo oggettivo, all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960: secondo Sez. 3, n. 1035 del 09/12/1997, dep. 1998, Colucci, Rv. 209510, le attività illecite costituite dalla promessa, dalla offerta o dalla dazione di denaro o altra utilità, «devono necessariamente svolgersi a ridosso dell'elezione», in quanto «impongono la definizione di un ambito temporale entro il quale si configura l'aggressione alla libertà di scelta elettorale, ambito che va ragionevolmente contenuto tra la data in cui risulti comunque proposta la candidatura e quella dell'elezione».

In linea con queste indicazioni giurisprudenziali, ritiene il Collegio che anche il reato di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, richiede un preciso "patto" tra quest'ultimo ed il candidato (o chi per esso) in funzione del voto da esprimere in relazione ad una determinata e prossima competizione elettorale. La necessità del *pactum sceleris* finalizzato ad una specifica e prossima espressione di voto,

infatti, risulta desumibile da un'analisi complessiva e coordinata dei due commi dell'art. 86 cit. Invero, il primo comma, nel prefigurare il comportamento del "corruttore" (punibile anche a prescindere dal raggiungimento di un accordo), sanziona la condotta di chi, «per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale, o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori [...]»; il secondo comma, invece, tipizza la condotta dell'elettore, come quella di colui «che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità». In effetti, non solo la qualità di «elettore» assume un significato selettivo coerente con la necessità di un collegamento tra il patto illecito ed una "tornata" elettorale determinata e prossima, in quanto suscettibile di venir meno per varie ragioni, quali la pronuncia di condanne penali, e, con riferimento alle competizioni locali, anche per la mutevolezza della residenza anagrafica. Anche più incisivamente, l'impiego, nel descrivere la condotta dell'«elettore», delle sole parole «dare» o «negare», e non anche della parola «promettere», evoca un'attività da compiere con immediatezza.

3. Compiuta questa premessa, occorre dare conto di quanto evidenziato dal Tribunale del riesame, trattando distintamente i due fatti in contestazione.

3.1. In ordine al Capo 1, il giudice della libertà ha concluso che gli elementi acquisiti - in particolare, intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di collaboratori di giustizia - consentono di ritenere dimostrato l'interessamento del (omissis) alla campagna elettorale per le elezioni provinciali del 2009 in favore del (omissis) e del (omissis), quali esponenti del gruppo facente capo al (omissis), per gratitudine determinata dalla collocazione e stabilizzazione lavorativa e per la speranza di futuri vantaggi, ma non anche la sussistenza di gravi indizi di un accordo corruttivo: emergerebbe, cioè, una ricerca del consenso da parte dei politici mediante assunzioni di tipo clientelare, «non in virtù di un accordo criminoso, che rimane non provato, ma per creare quel vincolo "fideistico" di riconoscenza alla quale è anche collegata la speranza di ottenere ulteriori vantaggi». Inoltre, nell'esame delle fonti di prova, il giudice dell'impugnazione di merito ha riportato ampi brani delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis), (omissis) ed (omissis), indicati nel ricorso per cassazione del Pubblico ministero; da tali dichiarazioni, sulla cui corretta riproduzione nulla ha puntualmente dedotto l'impugnante, non risulta l'indicazione di accordi specifici del (omissis) con il gruppo politico facente capo al (omissis), e, ancor meno, di un patto stipulato in occasione o in funzione delle elezioni comunali del 2009.

Le conclusioni riferite si presentano immuni da vizi logici o giuridici.

Le stesse poggiano, in fatto, su un presupposto ben preciso: la costituzione della Cooperativa (omissis) , l'assunzione di (omissis) nella società (omissis) s.r.l. e l'incarico allo stesso di responsabile di settore sono accadimenti di molto precedenti, o comunque del tutto sganciati, rispetto alla competizione elettorale del 2009; può anzi rilevarsi, che, alla luce di quanto emerge dalla lettura dello stesso capo di imputazione sub 2), la costituzione della Cooperativa (omissis) risale ad epoca non successiva al 2002, e che l'assunzione del (omissis), secondo quanto allegato nel ricorso, è avvenuta il 20 luglio 2005, ossia ben quattro anni prima della competizione elettorale indicata in contestazione. Né tali conclusioni potrebbero mutare in considerazione dell'allegato contenuto della conversazione intercettata il 19 maggio 2009, tra il (omissis) ed il candidato (omissis) , non riportata nell'ordinanza impugnata: il colloquio, infatti, a prescindere da ogni considerazione sull'attendibilità delle parole pronunciate dall'indagato nel corso della telefonata, di spettanza al giudice di merito, non indica l'esistenza di accordi, ma la generica asserzione di "favori in corso".

Di conseguenza, una volta esclusa, sulla base di una valutazione metodologicamente corretta, l'esistenza di un accordo illecito funzionale allo scambio tra utilità corrisposte dai candidati o dai loro *sponsor* e sostegno offerto loro dal ricorrente nella specifica campagna elettorale del 2009, correttamente è stata ritenuto non configurabile il delitto di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960. Allo stesso modo, una volta esclusa, alla luce di un'analisi logico-giuridica immune da vizi, la sussistenza di un accordo di scambio tra gli atti amministrativi relativi all'assunzione di (omissis) nella società (omissis) s.r.l. e/o alla sua preposizione all'incarico di responsabile di settore e la dazione o la promessa di specifiche utilità da parte di questo in favore dei pubblici amministratori, correttamente è stato ritenuto non configurabile il delitto di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen.

3.2. Con riferimento al Capo 3, il Tribunale del riesame ha evidenziato che non può ritenersi accertato un incontro diretto prima delle elezioni tra il (omissis) ed il (omissis) , ma solo un interessamento del primo al buon esito delle stesse per il secondo e l'invio di *curricula* per assunzioni di amici e parenti successivamente alla competizione elettorale, e che, in ogni caso, manca la sussistenza di gravi indizi in ordine ad una promessa di assunzioni stipulata prima delle elezioni.

A fronte di tale apprezzamento, il ricorso si è limitato a riproporre gli elementi acquisiti nel corso delle indagini e a domandare, di fatto, una rinnovata valutazione degli stessi, per inferirne l'esistenza, in via di deduzione logica, di un patto di scambio tra (omissis) e (omissis) , formulando così una

doglianza estranea al novero delle tipologie di motivi previste dall'art. 606 cod. proc. pen. in relazione al ricorso per cassazione.

4. All'infondatezza delle ragioni addotte, segue il rigetto del ricorso.

Trattandosi di parte pubblica ricorrente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., non si dispone condanna alle spese del procedimento.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 20 luglio 2016

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Anna Petruzzellis

